

COMUNE DI TERRACINA

---ooOoo---

Legge regionale 27 aprile 1985, n.56

REGIONE LAZIO

COMUNI DI SONNINO E DI TERRACINA

MONUMENTO NATURALE CAMPO SORIANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Deliberazione Consiglio Comunale Terracina 27 aprile 1999, n. 20

Indice

RELAZIONE

TITOLO I **FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE**

- Art. 1** **Ambito disciplinare del regolamento**
- Art. 2** **Titolari della gestione del monumento naturale**
- Art. 3** **Comitato di coordinamento**
- Art. 4** **Piano territoriale**
- Art. 5** **Programma pluriennale e progetti d'intervento**
- Art. 6** **Contenuti del programma pluriennale**
- Art. 7** **Annualizzazione del programma pluriennale**
- Art. 8** **Consulta ambientale territoriale economica**

TITOLO II **NORME PER LA FRUIZIONE**

- Art. 9** **Delimitazione territoriale**
- Art. 10** **Afflusso e circolazione di persone**
- Art.11** **Fruizione delle aree pubbliche e tutela della quiete dei luoghi**
- Art.12** **Opere edilizie e di urbanizzazione**
- Art.13** **Tutela e gestione del patrimonio forestale**
- Art.14** **Disciplina della raccolta delle specie vegetali**
- Art.15** **Tutela della fauna selvatica**
- Art.16** **Regime delle acque e tutela dei corpi idrici**
- Art.17** **Disciplina delle attività economiche e produttive**

TITOLO III **OSSERVANZA DELLE NORME. SANZIONI. ADEGUAMENTI REGOLAMENTARI**

- Art.18** **Soggetti per l'osservanza delle norme**
- Art.19** **Sanzioni**
- Art.20** **Approvazione, attuazione e modificazione del regolamento**

RELAZIONE

La legge regionale 27 aprile 1985, n. 56, concernente *conservazione e tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche nel territorio dei Comuni di Sonnino e Terracina, denominato Campo Soriano*, pose termine alla escavazione, da parte di una impresa privata autorizzata nel 1978 dal Ministero dell'Industria, delle pregiate rocce carsiche che costituiscono - anche dal punto di vista morfologico e paesaggistico oltre che geologico - la caratteristica saliente della zona.

A nulla erano valse una ordinanza del Sindaco di Terracina, le deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio ed un decreto del Presidente della stessa Giunta, perchè il Tribunale Amministrativo Regionale/TAR del Lazio, adito dalla impresa titolare dell'autorizzazione alla coltivazione della *cava* rilasciata dal Ministero dell'Industria, aveva sospeso l'efficacia dei provvedimenti ricordati, successivamente annullandoli.

La LR 56/1985 prevede, tra l'altro, che *i Comuni di Sonnino e di Terracina curano, per la parte di rispettiva competenza e di intesa tra loro, la gestione del territorio classificato monumento naturale..... sulla base di un regolamento predisposto dai Comuni stessi ed approvato dalla Giunta Regionale,.....* (art. 5, comma 1).

L'Amministrazione comunale di Terracina, in particolare nel 1992-1993, con il concorso di associazioni culturali e naturalistiche, si cimentò nella formulazione di una proposta di regolamento, ma il 1° aprile 1996 il Consiglio comunale adottò la deliberazione n. 24 recante la *istituzione del Consorzio per la gestione del monumento naturale di Campo Soriano e la adozione degli schemi di convenzione fra i Comuni di Sonnino e di Terracina e di statuto del Consorzio*.

Successivamente, anche in relazione ad approfondite valutazioni circa gli oneri a carico dei due Comuni che avrebbero dovuto costituire e sostenere finanziariamente il Consorzio di cui alla deliberazione consiliare 24/1996, ma, soprattutto, a seguito di indicazioni dell'Assessorato regionale per l'utilizzo, la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali (ufficio parchi e riserve naturali), si è ritenuto di procedere alla formulazione di una proposta di regolamento per la gestione del territorio di Campo Soriano, confermando, in tal modo, la titolarità diretta dei due Comuni interessati.

Detta proposta di regolamento è costituita da tre titoli.

Il titolo I (*finalità, soggetti e strumenti per la gestione*) è composto di 8 articoli (dal 1 all' 8 compresi) che caratterizzano la proposta di regolamento.

Infatti la *gestione del territorio* è intesa non come sommatoria di divieti e vincoli che di fatto impedirebbero la permanenza e la nuova presenza di persone capaci di svolgere e sviluppare attività economiche, ancorchè queste debbano non arrecare danno all'ambiente naturale, non dissipare risorse, non minare la salute degli uomini e degli animali.

In una zona così fortemente antropizzata, la tutela ambientale può e deve essere perseguita considerandone gli abitanti principali soggetti.

Si tratta, pertanto, di metterli in condizione di vivere civilmente e di proseguire e sviluppare le tradizionali attività, accrescendone la consapevolezza che il patrimonio ambientale è la principale risorsa a loro immediata disposizione per lo sviluppo economico, ed il suo eventuale degrado attenuerebbe irrimediabilmente l'interesse alla fruizione dello stesso e, quindi, lo sviluppo delle attività economiche (se, in conseguenza dell'attività estrattiva, si fosse in presenza di un ambiente degradato, nessuno avrebbe interesse a frequentare Campo Soriano).

Perciò è prevista la elaborazione di un piano territoriale, in analogia con quanto stabilito dall'articolo 26 della LR 29/1997, concernente le aree naturali protette, e di un programma pluriennale, annualmente articolato, strumentato con specifici progetti di intervento, i cui contenuti sono stabiliti nell'art. 6 della proposta di regolamento (le linee di promozione e di sviluppo economico - sociale sono prospettate nell'ambito del programma pluriennale).

Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma pluriennale, attraverso specifici progetti d'intervento, sono previste nei bilanci annuali e pluriennali dei Comuni (art. 5).

Nel titolo II (*norme per la fruizione*), composto di nove articoli (dal 9 al 17 compresi), è previsto - art. 12 - che i privati possano procedere al recupero ed al restauro di vecchi edifici, secondo quanto stabilito dal piano territoriale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

Nell'art. 17 è, altresì, previsto che nel territorio del monumento naturale possano essere esercitate le attività economiche e produttive che rispettino l'equilibrio naturale esistente, secondo le linee di sviluppo economico-sociale prospettate dal programma pluriennale.

Il titolo III è relativo alla *osservanza delle norme*, alle *sanzioni* ed agli *adeguamenti regolamentari* (artt. 18, 19 e 20).

Al fine di assicurare continuità, coerenza, armonia ed efficacia nella gestione del monumento naturale, l'art. 2 (titolo I) prevede la costituzione di un *Comitato di coordinamento*.

Il Comitato, rappresentativo delle Amministrazioni e dei Consigli comunali di Sonnino e di Terracina, si avvarrà delle strutture operative dei due Comuni.

Al fine di acquisire contributi tecnici e culturali per il migliore perseguimento delle finalità stabilite dalla LR 56/1985, il Comitato di Coordinamento si avvarrà di una *Consulta ambientale territoriale economica* alla quale, tra gli altri, partecipano un rappresentante per ciascuno dei comitati ed organizzazioni socio-culturali formalmente costituiti, aventi sede nel territorio del monumento naturale, e delle associazioni agricole più rappresentative a livello regionale, nonché un rappresentante delle associazioni venatorie, designato unitariamente dalle relative organizzazioni provinciali (art. 8).

In definitiva, un regolamento che tenga conto, in maniera non episodica né estemporanea, delle reali problematiche delle persone che vivono nel territorio classificato monumento naturale, consentirà di procedere alla gestione dello stesso nel rispetto delle finalità della LR 56/1985 e con la partecipazione delle persone medesime.

Terracina, 27 aprile 1999

TITOLO I

FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

Art. 1

Ambito disciplinare del regolamento

1. Il presente regolamento è formulato per adempiere a quanto dispone l'articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1985, n. 56, concernente la classificazione di **monumento naturale della formazione geologica di Campo Soriano**, nel territorio dei Comuni di Sonnino e di Terracina.
2. Il **monumento naturale**, inteso come habitat o ambiente tipico per esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche o paleontologiche che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico, è previsto dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, **norme in materia di aree naturali protette regionali**, articolo 6, comma 2.
Per la sua conservazione, integrità e sicurezza si applicano le norme di tutela previste per le aree naturali protette di cui alla citata legge regionale 29/1997 e, in quanto applicabili, le prescrizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 43.
Il **monumento naturale** è, altresì, sottoposto alla disciplina stabilita con la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, **pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico**, con riferimento particolare a quanto specificato per il territorio di Campo Soriano (sub ambito 13/5).
3. Con l'attuazione del presente regolamento, i Comuni di Sonnino e di Terracina intendono assicurare la conservazione e la tutela e perseguire la valorizzazione della **formazione geologica di Campo Soriano**, che presenta particolare interesse paesaggistico, naturalistico e scientifico.
Il regolamento, con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1985, n. 56, disciplina le azioni di conservazione e di tutela, le modalità di esproprio e di acquisizione dei beni immobili e la gestione del monumento naturale indicate negli articoli 2, 4 e 5 della suddetta legge.
In particolare, il regolamento, stabilisce le condizioni alle quali saranno sottoposti gli interventi di recupero e di adeguamento del patrimonio edilizio esistente e di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per il mantenimento in Campo Soriano della presenza umana quale primario presidio per la integrità e la fruibilità del **monumento naturale**.
4. Il regolamento disciplina, altresì, la fruizione del territorio compreso nel perimetro individuato nella carta topografica di cui all'articolo 1 della legge regionale 56/1985, dettando, in particolare, disposizioni a tutela delle specie autoctone vegetali e faunistiche, del patrimonio forestale, del regime naturale delle acque e dei corpi idrici e per il proseguimento e lo sviluppo delle attività produttive agricole in maniera da non arrecare danno all'ambiente naturale, non dissipare risorse idriche e non minare la salute degli uomini e degli animali.

Art. 2

Titolari della gestione del monumento naturale

1. I comuni di Sonnino e di Terracina sono titolari della gestione del territorio di Campo Soriano classificato monumento naturale con la legge regionale 56/1985.
2. La gestione del monumento naturale di Campo Soriano viene effettuata attraverso azioni amministrative condotte dalle strutture organizzative dei due Comuni, ciascuna con riferimento all'ambito territoriale di propria competenza.
3. Al fine di assicurare continuità, coerenza, armonia ed efficacia nella gestione, i **Comuni di Sonnino e di Terracina** costituiscono un **Comitato di coordinamento**, composto dai Sindaci dei due Comuni o da loro delegati, da due Assessori - uno per ciascun Comune -, dai Presidenti dei rispettivi Consigli comunali e da quattro Consiglieri comunali, due per ciascun Comune, uno di maggioranza e l'altro di minoranza.

Art. 3

Comitato di coordinamento

1. Il Comitato di coordinamento di cui al precedente articolo 2, opera avvalendosi delle strutture organizzative dei due Comuni.
2. Il Comitato, avvalendosi della Consulta prevista al successivo articolo 8, elabora la proposta di piano territoriale di cui al successivo articolo 4 e la proposta di programma pluriennale di cui al successivo articolo 5.
3. Esso si riunisce, almeno una volta ogni sei mesi, in una sede appositamente predisposta nel territorio del monumento naturale, ovvero nella sede indicata da ciascun Comune alternativamente, per gli adempimenti connessi al programma pluriennale.
4. Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente ed il vice Presidente.
Ciascuno di essi rappresenta uno dei due Comuni .
I mandati di Presidente e vice Presidente sono esercitati per due anni, in alternanza, dai rappresentanti dei Comuni di Sonnino e di Terracina.
5. Il Presidente, o, su sua delega, il vice Presidente , convoca il Comitato con le stesse modalità di convocazione del Consiglio comunale e ne presiede le riunioni.
6. Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dal Segretario generale del Comune di riferimento. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo è sostituito dal Segretario generale dell'altro Comune.
7. Gli oneri organizzativi e finanziari delle riunioni del Comitato sono a carico del Comune di appartenenza del Presidente.
Le indennità di partecipazione alle riunioni sono a carico dei Comuni di appartenenza dei componenti il Comitato.
Il Segretario verbalizzante predispone la documentazione necessaria perché la Giunta dei Comuni, ciascuna per la parte di propria competenza, possano deliberare.

Art. 4

Piano territoriale

1. Al fine della armonizzazione dell'assetto territoriale e delle norme attraverso le quali i Comuni di Sonnino e di Terracina disciplinano la salvaguardia e lo sviluppo del monumento naturale di Campo Soriano, il Comitato di coordinamento di cui al precedente articolo 2 propone ai Comuni un piano territoriale, in analogia con quanto stabilito dall'articolo 26 della legge regionale 29/1997 per le aree naturali protette.
2. La proposta di piano di cui al precedente comma è sottoposta ai Consigli Comunali, secondo la rispettiva competenza territoriale, in base alla disciplina urbanistica vigente, con le procedure stabilite dai regolamenti di ciascun Comune.
Nella eventualità sia redatta in difformità agli strumenti urbanistici dei Comuni di Sonnino e di Terracina, ne costituisce proposta di variante.

Art. 5

Programma pluriennale e progetti d'intervento

1. In attuazione del piano territoriale di cui al precedente articolo 4 e, quindi, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, la gestione del monumento naturale viene esercitata dai Comuni di Sonnino e di Terracina, con riferimento ad un unico programma pluriennale, annualmente articolato.
2. Detto programma è deliberato dai Consigli dei due Comuni, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, su proposta del Comitato di coordinamento di cui al precedente articolo 2.
Il programma è corredato dai pareri della Consulta di cui al successivo articolo 8 e da ipotesi di finanziamento per la realizzazione dei relativi progetti di intervento, che trovano riferimento nei bilanci annuale e poliennale dei Comuni.
Le ipotesi di finanziamento tengono conto di eventuali documentate proposte di concorso finanziario di altri soggetti, anche privati.
3. Le articolazioni annuali del programma pluriennale di cui al precedente comma 1. sono strumentate con specifici progetti d'intervento.
I progetti, quando possibile, si riferiscono a opere e/o a servizi riferiti a parti del territorio ricadenti interamente entro i confini di ciascun Comune. In tal caso, il procedimento di progettazione, realizzazione e gestione dell'intervento è a carico del Comune competente per la relativa parte di territorio.
4. Quando le opere e/o i servizi territorialmente e funzionalmente interessano il territorio di entrambi i Comuni, titolare del procedimento di progettazione, realizzazione e gestione è il Comune maggiormente interessato per quanto attiene la spesa.
5. Può darsi luogo a convenzione fra i due Comuni, con la quale viene stabilito il titolare del procedimento.
6. I progetti d'intervento sono elaborati, approvati e realizzati nel rispetto della disciplina vigente per i singoli settori di attività, con particolare riferimento alle opere pubbliche.

Art. 6

Contenuti del programma pluriennale

1. Il territorio del monumento naturale è articolato in zone omogenee, con caratteristiche diverse e, quindi, con differenti destinazioni d'uso e conseguenti diverse esigenze e modalità di gestione da parte dei Comuni e di altri soggetti, anche privati.
2. La disciplina degli interventi nelle singole zone trova riferimento nel piano territoriale di cui al precedente articolo 4 e, quindi, negli strumenti urbanistici dei Comuni di Sonnino e di Terracina, per le parti che al monumento naturale si riferiscono.
3. Il programma pluriennale indica:
 - la rete delle infrastrutture per la mobilità, articolata in distinte categorie riferite alla mobilità di attraversamento e di servizio ed a quella relativa alle esigenze degli abitanti ed alla fruizione turistica, naturalistica e scientifica del monumento naturale con la precisazione dei mezzi meccanici ammissibili e, di conseguenza, delle caratteristiche delle infrastrutture, anche di sosta;
 - i corpi idrici naturali e le opere per la loro tutela, il sistema di regimazione e raccolta delle acque meteoriche, anche ai fini della realizzazione di nuovi corpi idrici;
 - il complesso delle fonti e delle opere idrauliche necessarie per assicurare la presenza umana ed animale, per le attività agricole e per quelle agro-turistiche, per la salvaguardia del patrimonio;
 - il sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue tenendo conto delle particolari caratteristiche di permeabilità della struttura carsica del monumento naturale;
 - la rete delle infrastrutture per le risorse energetiche;
 - gli immobili da acquisire al patrimonio dei due Comuni per motivi di tutela, recupero, potenziamento e fruibilità connessi alle finalità della istituzione del monumento naturale.
4. Il programma pluriennale prospetta, altresì, le linee di promozione e di sviluppo economico-sociale nel territorio del monumento naturale, in analogia con quanto previsto dal capo III della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.
5. Per quanto riguarda la valorizzazione degli aspetti ambientali e la salvaguardia degli stessi in relazione alla fruizione del monumento naturale, il programma pluriennale prevede:
 - modalità e tempi di risarcimento ambientale dei luoghi lacerati dall'azione dell'uomo;
 - itinerari didattici, sentieri escursionistici e sentieri natura.

Art. 7

Annualizzazione del programma pluriennale

1. L'articolazione annuale del programma pluriennale evidenzia la priorità degli interventi relativi ai contenuti di cui al precedente articolo 6.
2. Ciascuno di detti interventi è quantificato in ordine alle ipotesi di spesa che devono trovare corrispondenza nei bilanci dei Comuni.
3. L'annualizzazione del programma pluriennale consente anche la formulazione di prescrizioni a tempo determinato o ad integrazione di quelle contenute nel presente regolamento, purché non contrastino con esse e con le normative più generali stabilite da altri strumenti vigenti nel territorio del monumento naturale.

Consulta ambientale territoriale economica

1. Il Comitato di coordinamento, al fine di acquisire contributi tecnici e culturali per il migliore perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 e, in particolare, per la formulazione del programma pluriennale e della sua articolazione annuale, si avvale di una **Consulta ambientale territoriale economica** composta da :
 - a. due esperti in pianificazione territoriale (architetto e ingegnere), designati dagli ordini professionali competenti;
 - b. quattro rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste, naturalistiche e culturali operanti nei territori dei Comuni di Sonnino e di Terracina;
 - c. un esperto dei problemi del turismo, designato dall'apposito organismo regionale operante nel territorio provinciale di Latina;
 - d. un esperto designato dalla Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici;
 - e. un esperto in materia di gestione dei parchi e delle riserve naturali, designato dalla Giunta Regionale del Lazio;
 - f. due naturalisti, uno botanico e l'altro esperto in fauna, ed un geologo, designati dai rispettivi organismi professionali provinciali;
 - g. un medico designato dalla Azienda della USL di Latina;
 - h. un rappresentante per ciascuno dei comitati ed organizzazioni socio-culturali formalmente costituiti, aventi sede nel territorio del monumento naturale, e delle associazioni agricole più rappresentative a livello regionale;
 - i. un rappresentante delle associazioni venatorie, designato unitariamente dalle organizzazioni provinciali.
2. La Consulta è nominata dal Presidente del Comitato di coordinamento, su parere conforme del Comitato, ed è dallo stesso convocata e presieduta.
3. La Consulta, su richiesta del Comitato di coordinamento, formula pareri al fine della migliore gestione del monumento naturale.
4. Gli oneri per il funzionamento della Consulta e per la formulazione dei pareri richiestile dal Comitato di coordinamento sono a carico dei Comuni di Sonnino e di Terracina. Nei rispettivi bilanci sono iscritte le somme preventivate per quanto contenuto nel presente comma, a carico dei due Comuni in parti uguali.

TITOLO II

NORME PER LA FRUIZIONE

Art. 9

Delimitazione territoriale

1. Il territorio del monumento naturale viene delimitato dai Comuni di Sonnino e di Terracina, ciascuno per la parte di propria competenza, sulla base di un unico progetto, mediante apposite tabelle perimetrali recanti la scritta “Regione Lazio - Comuni di Sonnino e di Terracina. Monumento naturale **Campo Soriano**” ed un simbolo proprio e caratteristico del monumento.
2. In relazione alle caratteristiche delle zone omogenee nelle quali è articolato il territorio del monumento naturale i Comuni disporranno idonea tabellazione esplicativa dei luoghi, dei caratteri generali e delle singole entità di rilievo, delle aree attrezzate per il parcheggio e/o la sosta degli autoveicoli, delle aree attrezzate per la sosta ed il pic-nic, nonché delle eventuali prescrizioni o divieti.

Art. 10

Afflusso e circolazione di persone

1. Una apposita mappa indicherà il sistema di viabilità esistente classificando le strade al fine dello stabilimento della loro percorribilità da parte dei mezzi motorizzati.
In detta mappa saranno posizionati gli accessi, le aree di sosta, i parcheggi e le strutture di fruizione del monumento naturale, nonché i tracciati per le persone con diverso livello di fruibilità.
2. L'afflusso e la circolazione delle persone sono consentiti nelle aree di sosta, negli spazi pubblici, nei sentieri appositamente attrezzati, nei limiti fissati dal presente regolamento e dalle disposizioni che dovessero conseguire dal programma pluriennale.
3. Sulla rete stradale secondaria, rurale e interpodereale è vietata la circolazione dei mezzi motorizzati.
I divieti sopraesposti non si applicano ai mezzi a servizio dei soggetti pubblici per lo svolgimento dei compiti d'istituto e per i mezzi necessari all'esercizio delle attività agricole dei lavoratori dei fondi stessi, autorizzati a titolo gratuito e muniti di contrassegno rilasciato dai Comuni di Sonnino e di Terracina.
4. Sulla rete viabile interna al monumento naturale è consentita la velocità massima di 40 Km orari.
La sosta al di fuori delle aree appositamente predisposte ed indicate è consentita solo ai mezzi agricoli.

Fruizione delle aree pubbliche e tutela della quiete dei luoghi

1. Le strutture destinate alla fruizione pubblica per fini turistici sono indicate da apposita tabellazione in loco e vengono così distinte:

- **aree attrezzate di sosta**, destinate a permettere la fermata e la sosta provvisoria dei veicoli. In tali aree la sosta è consentita esclusivamente per un periodo non superiore a 12 ore, e, comunque, non a fini di campeggio;
- **aree attrezzate per la sosta e per il pic-nic**, destinate alla sosta dei mezzi ed alla fruizione pubblica per fini ricreativi ed all'uso munite di parcheggio, attrezzature per il pic-nic e la ricreazione; tali aree sono a disposizione del pubblico dall'alba al tramonto. E' vietato effettuare pic-nic al di fuori delle apposite aree;
- **sentieri escursionistici** pedonali ed equestri: l'accesso a tali percorsi è liberamente consentito nel rispetto del presente regolamento;
- **sentieri natura**, destinati più propriamente a fini didattici, culturali e scientifici e individuati negli ambienti più tipici e rappresentativi del monumento naturale.

I Comuni di Sonnino e di Terracina stabiliscono gli orari ed i giorni di visite facoltative organizzate a mezzo di guide da essi appositamente autorizzate.

2. Le manifestazioni sportive, ricreative e culturali di qualsiasi genere possono essere svolte nel rispetto del presente articolo, purché non contrastino con la quiete dei luoghi e con le attività produttive locali. Tali manifestazioni possono essere effettuate a seguito di autorizzazione dei Comuni di Sonnino e di Terracina.

3. Le riprese cinematografiche e quelle fotografiche a scopo professionale possono essere effettuate solo se non comportano effetti negativi sull'ambiente naturale e devono essere autorizzate dai Comuni di Sonnino e di Terracina, previo pagamento di una somma in base ad un tariffario stabilito dagli stessi.

Gli operatori fotocinematografici dovranno impegnarsi, nell'apposita richiesta di autorizzazione, a citare "Regione Lazio - Comuni di Sonnino e di Terracina. Monumento naturale **Campo Soriano**" nella eventuale divulgazione del materiale.

4. Al fine di tutelare la quiete e la integrità dei luoghi del monumento naturale, il Comitato di coordinamento, avvalendosi della Consulta di cui al precedente articolo 8, emana disposizioni particolari tese a disciplinare e ad orientare il comportamento delle persone relativamente alla fruizione del monumento medesimo.

Comunque, sono vietati il campeggio, attività ed azioni che disturbino la quiete e gli animali, accensione di fuochi (salvo nei casi, previsti e disciplinati, connessi ad esigenze agricole).

Particolari disposizioni di salvaguardia saranno stabilite per l'emergenza rocciosa denominata **Cattedrale**.

Art. 12

Opere edilizie e di urbanizzazione

1. Il programma pluriennale, specificato per zone territoriali omogenee, in ottemperanza a quanto stabilito dal piano di cui al precedente articolo 4 e, quindi, dagli strumenti urbanistici dei Comuni di Sonnino e di Terracina, prevede gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture di cui al precedente articolo 6 e delle opere connesse alla fruibilità del monumento naturale.
2. I progetti di recupero e di restauro di vecchi edifici a carico di privati, secondo quanto stabilito dal piano e dagli strumenti urbanistici vigenti, devono essere eseguiti nel rispetto delle tipologie architettoniche preesistenti ed autorizzati dai Comuni di Sonnino e di Terracina, sulla base di una disciplina concordata dai due Comuni.
3. Nel territorio del monumento naturale sono vietate:
 - l'apertura di cave o miniere e la riattivazione di quelle dismesse;
 - l'apertura di nuove strade o piste di penetrazione;
 - le opere di urbanizzazione, salvo quanto disposto da specifici progetti, di cui al precedente articolo 5, ed al successivo comma 4.;
 - l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia, ad esclusione di quelle di cui al precedente comma 1. e salvo quanto disposto al successivo comma 4..
4. Nel territorio del monumento naturale sono consentite le opere di urbanizzazione e le opere edilizie connesse con l'esercizio dell'attività agricola, secondo quanto stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle relative norme tecniche di attuazione.
5. La realizzazione delle opere di urbanizzazione, con particolare riferimento alle reti telefoniche, di trasporto e distribuzione dell'energia (elettricità e gas) e dell'acqua (ad uso civile ed irriguo), deve avvenire attraverso la preminente utilizzazione di materiali naturali per la parte in vista, al fine di attenuare l'impatto ambientale e paesaggistico.

Art. 13

Tutela e gestione del patrimonio forestale

1. Il patrimonio costituito dalla vegetazione forestale del monumento naturale è tutelato e sviluppato attraverso appropriata disciplina del suo uso e della sua fruizione.
2. Di norma, è vietato abbattere, manomettere o danneggiare la vegetazione forestale del monumento naturale.
3. Gli usi civici che gravano sul territorio del monumento naturale sono esercitati dai cittadini aventi diritto compatibilmente con l'esigenza di tutelare e sviluppare il patrimonio forestale, secondo indirizzi proposti dal Comitato di coordinamento, formulati con il contributo della Consulta, che i Comuni di Sonnino e di Terracina sottopongono alla Regione Lazio.
4. Occorre, altresì, l'autorizzazione della Regione, per il tramite dei Comuni di Sonnino e di Terracina, per procedere a tagli di sfruttamento e ad interventi di gestione silvocolturale nel territorio del monumento naturale.

Art. 14

Disciplina della raccolta delle specie vegetali

1. La raccolta di specie vegetali selvatiche, funghi, more e di ogni altra essenza vegetale edula è disciplinata dai Comuni di Sonnino e di Terracina, su proposta del Comitato di coordinamento che si avvarrà della Consulta di cui al precedente articolo 8, nel rispetto della legge regionale 19 settembre 1974, n.61, concernente norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea.
2. La raccolta delle specie vegetali sopra indicate è autorizzata dai Comuni di Sonnino e di Terracina che rilasciano ai richiedenti un tesserino individuale valido per 30 giorni dal giorno del rilascio, rinnovabile per ulteriori 30 giorni.
Detto tesserino è rilasciato gratuitamente per i residenti dei Comuni di Sonnino e Terracina che dimorino nel territorio del monumento naturale.
Per gli altri cittadini il tesserino è rilasciato dietro corrispettivo di £. 30.000 (trentamila) per 30 giorni, salvo successivi aggiornamenti. I proventi derivanti dal rilascio dei tesserini confluiscono nel fondo di cui al comma 3. del successivo art. 19.
Il tesserino viene rilasciato ai cittadini che abbiano superato il dodicesimo anno di età e che ne facciano richiesta verbale presso i Comuni di Sonnino e di Terracina o altri uffici o persone preventivamente autorizzati dagli stessi Comuni.
3. In deroga a quanto stabilito dai comma precedenti, i Comuni di Sonnino e di Terracina, acquisito, tramite il Comitato di coordinamento, il parere della Consulta, possono autorizzare la raccolta di specie vegetali allo stato spontaneo per studi e ricerche di carattere scientifico o per l'attuazione di specifici progetti di utilizzazione a scopo officinale.

Art. 15

Tutela della fauna selvatica

1. La tutela della fauna selvatica nel monumento naturale viene esercitata attraverso un sistema di prescrizioni e di vincoli che, in relazione alle zone territoriali omogenee di cui al precedente articolo 6, stabiliscano le modalità ed i tempi di limitazione dell'attività venatoria.
2. Il Comitato di coordinamento, avvalendosi della Consulta, con riferimento al piano faunistico - venatorio provinciale di cui all'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n.17, concernente norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio, elabora una proposta che, in relazione alle zone omogenee nelle quali il territorio del monumento naturale è stato suddiviso, stabilisca ove vi è divieto di caccia (in analogia alle aree naturali protette) ed ove, in contiguità con le prime, possa essere esercitata la caccia a gestione controllata (articolo 26, comma 2. della LR 17/1995).
3. Ogni anno, con le modalità stabilite nel precedente comma, il Comitato di coordinamento propone le limitazioni al calendario venatorio regionale, di cui all'articolo 34 della LR 17/1995, che siano ritenute utili per la tutela della fauna, anche in relazione all'andamento dell'attività venatoria nell'anno precedente ed alle condizioni ambientali determinatesi, nell'anno in corso, fino all'apertura della stagione venatoria.
4. Le Giunte comunali di Sonnino e di Terracina deliberano le proposte di cui ai precedenti comma sottoponendole per la ratifica ai rispettivi Consigli.
5. L'attività venatoria, con le limitazioni di cui ai precedenti comma, può essere esercitata dai cittadini residenti nei Comuni di Sonnino e di Terracina, previo rilascio di tesserino individuale di autorizzazione da parte di detti Comuni, per il periodo venatorio conseguente alle determinazioni di cui al precedente comma 3., in analogia a quanto stabilito nell'articolo 20 della LR 17/1995.
6. I Comuni di Sonnino e di Terracina, competenti per il rilascio del tesserino di autorizzazione di cui al precedente comma, assicurano ai cittadini adeguate informazioni circa le modalità e le limitazioni per l'esercizio dell'attività venatoria, anche contestualmente alla consegna del suddetto tesserino.
7. La raccolta delle lumache è disciplinata secondo la normativa vigente.
8. Nel monumento naturale è vietato introdurre specie vegetali ed animali non autoctone. Il divieto vale anche per le specie animali destinate al ripopolamento venatorio.
9. In quanto applicabili al monumento naturale Campo Soriano, sono confermate le disposizioni contenute nella legge regionale 2 maggio 1995, n.17.

Art. 16

Regime delle acque e tutela dei corpi idrici

1. Il programma pluriennale di cui al precedente articolo 5 e le sue specificazioni annuali e per zone omogenee, con diversificate caratteristiche ambientali, stabilisce gli indirizzi generali per la tutela dei corpi idrici naturali e per la regimazione e la raccolta delle acque meteoriche e sorgive, ad uso agricolo e per assicurare la presenza umana ed animale anche ai fini della salvaguardia del patrimonio del monumento naturale.
Il programma, altresì, stabilisce gli interventi volti a ripristinare il reticolo idrografico preesistente ed a bonificare le cavità carsiche.
2. Lo stato dei corpi idrici naturali ed il regime delle acque sono tutelati dalle determinazioni e dalle prescrizioni del programma pluriennale e delle sue articolazioni annuali.
Le modificazioni della morfologia dei terreni (sistemazione e realizzazione di muri a secco, terrazzamenti per fini agricoli) e la realizzazione di pozzi e cisterne dovranno essere autorizzati dai Comuni di Sonnino e di Terracina e, comunque, potranno essere realizzati a condizione che rispettino tipologie costruttive tradizionali e funzionali al mantenimento dei reticoli idrici superficiali.
3. Nel territorio del monumento naturale, con particolare riferimento alle cavità carsiche, sono vietati scarichi di rifiuti di qualsiasi natura.
4. Il Comitato di coordinamento, avvalendosi della Consulta di cui al precedente articolo 8, disciplina l'uso di agenti chimici, a tutela delle falde acquifere e, in generale, dell'ambiente.

Art.17

Disciplina delle attività economiche e produttive

1. Il programma pluriennale di cui al precedente articolo 5 prospetta le linee di sviluppo economico- sociale nel territorio del monumento naturale.
2. Nel territorio del monumento naturale possono essere esercitate le attività economiche e produttive che rispettino l'equilibrio naturale esistente.
3. Nel territorio del monumento naturale sono incentivate le attività agro-silvo-pastorali tradizionalmente affermate e quelle compatibili con le qualità pedologiche dei luoghi, evitando l'inquinamento del terreno, dell'aria e delle acque, in considerazione, soprattutto, della conformazione carsica del suolo che consente una elevata permeabilità dello stesso.
4. Verrà favorita l'affermazione di marchi di qualità.
5. Inoltre, saranno promosse forme di associazionismo cooperativo e di imprenditoria giovanile tra i residenti, mirate all'inserimento nel mercato agricolo dei prodotti coltivati biologicamente.

TITOLO III

OSSERVANZA DELLE NORME. SANZIONI. ADEGUAMENTI REGOLAMENTARI

Art.18

Soggetti per l'osservanza delle norme

1. L'osservanza delle norme del presente regolamento è, in primo luogo, affidata ai cittadini, con particolare riferimento a coloro che dimorano nel territorio del monumento naturale.
Il Comitato di coordinamento assume iniziative perché i cittadini conoscano e rispettino la disciplina per la salvaguardia del monumento naturale e per lo sviluppo economico-sociale.
2. Al fine dell'osservanza delle norme del presente regolamento, ruolo importante rivestono le organizzazioni naturalistiche e culturali, in specie quelle aventi sede ed operanti nel territorio del monumento naturale, anche per la informazione e la educazione dei cittadini, attraverso adeguate iniziative concordate con il Comitato di coordinamento.
3. La Polizia municipale dei Comuni di Sonnino e di Terracina, le Guardie venatorie provinciali ed il Corpo Forestale dello Stato concorrono a garantire l'osservanza delle norme del presente regolamento.
4. Allo stesso fine possono concorrere gli Ispettori ecologici onorari di cui all'articolo 7 della legge regionale 19 settembre 1974, n.61.

Art. 19

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento possono essere sanzionate con misure penali od amministrative, in relazione alle loro caratteristiche ed entità.
2. Con riferimento a quanto disposto dal Titolo V della legge regionale 2 maggio 1995, n.17, il Comitato di coordinamento, avvalendosi della Consulta, propone ai Comuni di Sonnino e di Terracina le misure sanzionatorie da comminare ai trasgressori a fronte di un quadro delle violazioni contestabili ai trasgressori medesimi dai soggetti di cui al precedente articolo 18.
Il quadro delle violazioni, come riferimento delle misure sanzionatorie, è aggiornato, di norma, con periodicità biennale, su proposta dello stesso Comitato, sentita la Consulta.
3. I proventi delle sanzioni amministrative e quelli derivanti dal rilascio dei tesserini, di cui al comma 2. del precedente art. 14, confluiscono in un fondo che, su proposta del Comitato di coordinamento, viene utilizzato dai Comuni per fronteggiare le spese connesse alla gestione corrente del monumento naturale. In particolare a detto fondo i Comuni di Sonnino e di Terracina attingono per sostenere l'azione di informazione e di educazione dei cittadini circa il modo ambientalmente corretto di fruizione del monumento naturale esercitata dalle organizzazioni naturalistiche e culturali, in specie quelle operanti nel territorio del monumento medesimo.
4. I Comuni di Sonnino e di Terracina, nel deliberare il quadro delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e delle corrispettive misure sanzionatorie, stabiliscono, altresì, il capitolo in entrata dei proventi delle sanzioni, ciascuno per il proprio bilancio.

Art. 20

Approvazione, attuazione e modificazione del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato dai Comuni di Sonnino e di Terracina con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali.
Le deliberazioni concernenti l'adozione del regolamento sono trasmesse alla Giunta regionale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 5 della LR 56/1985, entro 30 (trenta) giorni dal visto di legittimità del Comitato di Controllo.
2. Per l'attuazione delle disposizioni ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, ciascun Comune provvede con propri strumenti ed azioni, nell'ambito territoriale di relativa competenza.
I due Comuni ricercano i modi di cooperazione per rendere operativo il presente regolamento.
3. Ciascun Comune può assumere l'iniziativa di modificazione del regolamento attraverso la comunicazione circostanziata dei propri intendimenti all'altro Comune ed alla Regione.
La Regione convoca i due Comuni per verificare la convergenza della volontà degli stessi soggetti e per manifestare i propri orientamenti in merito.
Nel caso di divergenza fra i due Comuni, la Regione funge da arbitro.
4. La modificazione del regolamento può essere attivata anche su proposta del Comitato di coordinamento di cui precedente articolo 2.
In tal caso le proposte di modificazione sono comunicate dal Presidente del Comitato ai due Comuni ed alla Regione e viene attivata la stessa procedura di cui al precedente comma 3.